



Studio Nexma S.r.l. StP
Via G. Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. - P.i. : 04870670280

CONGEDO DI PATERNITÀ – NOVITÀ PER L'ANNO 2018

Alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 232/2016, per l'anno 2018 i padri lavoratori dipendenti hanno diritto:

- ad un **congedo obbligatorio della durata di quattro giorni**, che possono essere goduti anche in maniera non continuativa, **entro i cinque mesi dalla nascita del figlio**,
- ad un congedo facoltativo della durata di un giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

I predetti congedi spettano per figli nati, adottati o affidati a partire dal 1° Gennaio 2018.

TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E MODALITÀ DI UTILIZZO

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un'indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione. L'indennità in esame è corrisposta, di norma, dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento normativo e previdenziale del congedo:

- i giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie;
- per usufruire dei giorni di congedo non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accREDITAMENTO dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Al congedo obbligatorio e facoltativo del padre si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall'art. 30 del D.Lgs n. 151/2001, che, richiamando l'art. 25 del medesimo, disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro.

Modalità di utilizzo: per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) **il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso.**

In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, ove presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre. Le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) non possono essere frazionate ad ore.

Studio Nexma S.r.l. Stp